

**Comune di San Marcellino**  
(Provincia di Caserta)



**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N°2 del 31.05.2012**

**OGGETTO:**Esame ed approvazione del "Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile - Sicurezza ed Ambiente".

L'anno 2012 il giorno 31 del mese di maggio e alle ore 18,30 e nel salone della S.M.S. "L.da Vinci", del che è stato dato preventivo avviso a S.E. il Prefetto nonché ai Sigg.ri Consiglieri, alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di Legge, risultano presenti all'appello nominale:

1) <b>Avv. Pasquale Carbone</b>	<b>Sindaco</b>	Presente
2) <b>Sig. Barone Filippo</b>	<b>Vicesindaco</b>	Presente
3) <b>Sig. De Marco Roberto</b>	<b>Consigliere-Assessore</b>	Presente
4) <b>Avv. Santagata Alfonso</b>	<b>Consigliere-Assessore</b>	Presente
5) <b>Dott. Sabatino Agostino</b>	<b>Consigliere-Assessore</b>	Presente
6) <b>Dott. Conte Sergio</b>	<b>Consigliere-Assessore</b>	Presente
7) <b>Sig. Conte Francesco</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
8) <b>Sig. Conte Michele</b>	<b>Consigliere</b>	Assente
9) <b>Sig. De Santis Mario</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
10) <b>Dott.ssa D'Angiolella Giuseppina</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
11) <b>Sig. Barone Luigi</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
12) <b>Sig. Della Corte Michele</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
13) <b>Geom. Colombiano Anacleto</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
14) <b>Rag. De Cristofaro Luigi</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
15) <b>Ing. Dongiacomo Francesco</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
16) <b>Sig. Verdino Sergio</b>	<b>Consigliere</b>	Presente
17) <b>P.I. Pellegrino Carlo</b>	<b>Consigliere</b>	Presente

**Presenti n°16**

**Assenti n°1**

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza la Presidente del Consiglio Dott.ssa Giuseppina D'Angiolella.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Federico Gargiulo.

Vengono nominati Scrutatori i Consiglieri: ===

**La Presidente**

cede la parola al Sindaco il quale ricorda l'impegno del Cap.no Fabozzi per l'argomento in questione, relaziona circa la proposta di deliberazione e ne propone l'approvazione. Il Cons. Pellegrino preannuncia, in linea di massima, voto favorevole sostenendo che si tratta di un Regolamento importante soprattutto per quanto concerne la tutela del territorio. Il Cons. Colombiano chiede che, per quanto concerne l'art.4, venga costituita una Commissione paritetica per l'esame delle domande di ammissione dei Volontari. Il Presidente mette ai voti la proposta.

**Il Consiglio Comunale**

con voti unanimi e favorevoli,

**approva.**

Il Cons. Colombiano, quindi, in relazione all'art.5, chiede che vengano precisati i criteri per la nomina del Coordinatore. Il Sindaco suggerisce che il Coordinatore sia Colui che abbia depositato il

miglior curriculum e che abbia conseguito il miglior risultato durante il corso di formazione. Il Presidente mette ai voti la proposta.

**Il Consiglio Comunale**

con voti unanimi e favorevoli,

**approva.**

Il Cons. Colombiano, quindi, in relazione all'art.12, chiede che nel Comitato Comunale di Protezione Civile si prevista una presenza di Consiglieri Comunali. Il Sindaco suggerisce che sia inserita la lettera g) e la dicitura *due Consiglieri per la Maggioranza ed uno per la Minoranza*. Il Presidente mette ai voti la proposta

**Il Consiglio Comunale**

con voti unanimi e favorevoli,

**approva.**

Il Cons. Colombiano, quindi, in relazione all'art.15, chiede che vengano prefissati dei paletti per quello che concerne i benefici spettanti ai Volontari e che si chiarisca meglio il concetto di copertura assicurativa. Il Sindaco propone che alla lettera a) dell'art.15 venga aggiunta la frase *personale e per la responsabilità civile verso terzi*. Il Presidente mette ai voti la proposta.

**Il Consiglio Comunale**

con voti unanimi e favorevoli,

**approva.**

Quindi, la Presidente pone ai voti l'approvazione della proposta di Regolamento quale risulta dopo gli emendamenti approvati in seduta.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di deliberazione in atti, come formulata dagli Uffici, avente ad oggetto "Esame ed approvazione del "Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile - Sicurezza ed Ambiente"" ed i pareri su di essa resi;

**Sentito** il dibattito svoltosi in aula, in atti al verbale di seduta;

Preso atto degli emendamenti approvati in seduta

Con voti favorevoli unanimi e favorevoli resi nelle forme di Legge

**DELIBERA**

1. Di approvare, così come formulata dagli Uffici, la proposta di deliberazione -allegata al presente atto perché ne faccia parte integrante e sostanziale- avente ad oggetto "Esame ed approvazione del "Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile - Sicurezza ed Ambiente"" nel testo emendato in Consiglio.

\*\*\*\*\*

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto:

**La Presidente del Consiglio**  
(f.to Dott.ssa Giuseppina D'Angiolella)

**Il Segretario Generale**  
(f.to Dott. Federico Gargiulo)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:**Esame ed approvazione del “Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile-Sicurezza ed Ambiente”.

**UFFICIO PROPONENTE:**

SI PROPONE

CHE

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Esaminata** la proposta di “Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile”, nel testo allegato perché faccia parte integrante e sostanziale del presente atto, che si compone di n°58 (cinquantotto) articoli;

**Visto** l’art.15 della Legge 24.02.1992 n°225;

**Preso atto** dei pareri resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 97 del D.Lgs. n°267/2000,

**DELIBERI**

1. Di approvare il “Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile-Sicurezza ed Ambiente”, così come redatto nei cinquantotto articoli che lo compongono, il cui testo viene allegato perché formi parte integrante e sostanziale della presente proposta.

\*\*\*\*\*

**Pareri sulla proposta di deliberazione (Artt.49 e 97 del D.Lgs. n°267/2000)**


**Per la regolarità tecnica:**

Visto, si esprime parere favorevole.

li, .2012

**Il Responsabile Area Urbanistica e A.T.**

*(Ing. Gennaro Pitocchi)*



**Per la regolarità tecnica:**

Visto, si esprime parere favorevole.

li, .2012

**Il Responsabile dell'Area Vigilanza**

*(Cap.no Dot. Francesco Fabozzi)*




**Per la copertura finanziaria:**

Visto: si esprime parere favorevole

li, .2012

**Il Responsabile dell'Area Econ.-Fin.**

*(Rag. Giovanni A. Domiziano)*




**Per la conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti:**

Visto: si esprime parere favorevole

li, .2012

**Il Segretario Generale**

*(Dott. Federico Gargiulo)*



SECRETARIA  
12

**COMUNE DI SAN MARCELLINO CE**



**REGOLAMENTO UNICO  
DEL GRUPPO COMUNALE  
DI  
PROTEZIONE CIVILE- SICUREZZA ED AMBIENTE**

Approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale  
n°2 del 31.05.2012  
*(le modifiche apportate in seduta sono evidenziate in corsivo)*

<b>Parte Prima</b>	<b>Disciplinare Comunale di Protezione Civile</b>
<b>Parte Seconda</b>	<b>Disciplinare Comunale dei Servizi di Difesa Ambientale</b>
<b>Parte Terza</b>	<b>Disciplinare Comunale dei Volontari del Traffico</b>



## **ARTICOLO 1 PREMESSA AL REGOLAMENTO "UNICO "**

La sempre maggiore esigenza di assicurare l'incolumità dei Cittadini da eventi, calamità, catastrofi, siano essi naturali o conseguenti all'intervento dell'uomo, esige primariamente un'organizzazione a livello comunale con finalità di prevenzione e previsione, nei limiti del possibile, degli eventi di rischio e di intervento, in caso d'emergenza, con uomini e mezzi presenti nel territorio comunale di pronto impiego nell'attesa dell'arrivo d'eventuali soccorsi richiesti al Comando Provinciale dei VV.FF. o alla Prefettura o ad altre Forze di Polizia. Il presente Regolamento, intende disciplinare, con un'unica cerniera, tre forme di servizi di volontariato indispensabili per una sana partecipazione sociale: a) Protezione Civile Comunale; b) Difesa Ambientale c) Traffico e Viabilità.

### **PARTE PRIMA** **GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE**

#### **ARTICOLO 2 ISTITUZIONE**

E' istituito nel Comune di San Marcellino un "Gruppo Volontario di Protezione Civile", al fine di tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

#### **ARTICOLO 3 COMPOSIZIONE**

Al Gruppo Comunale di P.C. di San Marcellino possono iscriversi Cittadini d'ambosessi residenti nel Comune di San Marcellino. L'adesione è libera e l'opera resa è gratuita, fatto salvi i benefici di cui agli artt.14 e 15 del presente Regolamento e delle Leggi vigenti in materia.

#### **ARTICOLO 4 ISCRIZIONE**

La domanda d'adesione al Gruppo di P.C., redatta sull'apposito modello, deve essere indirizzata al Sindaco entro i primi 15 gg. del mese di gennaio di ciascun anno.

Il Sindaco individua le forme più opportune per pubblicizzare l'istituzione del Gruppo di P.C. e le modalità per l'ammissione.

*Una Commissione Consiliare paritetica procederà all'esame delle domande di ammissione.*

I Volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento, che ne evidenzierà la generalità e l'appartenenza al Gruppo.

#### **ARTICOLO 5 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO**

All'interno del Gruppo saranno formate squadre diverse per settori di competenza in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

L'insieme delle squadre formano il Gruppo, a capo del qual è posto un Coordinatore, iscritto al Gruppo di P.C. e di nomina sindacale, dotato di segnature capacità organizzative che risultino dal curriculum presentato e che sia risultato primo nel corso di formazione.

I settori di competenza sono distinti in due categorie principali:

A-Settore di previsione, prevenzione e informazione

B-Settori d'intervento e soccorso.

Ogni squadra ha un Responsabile, (capo nucleo) dotato di particolari capacità organizzative, tecniche e professionali.

#### **ARTICOLO 6 IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE**

Il Piano di Protezione Civile individua modo e tempi di coordinamento fra i vari settori.

#### **ARTICOLO 7 COMPORTAMENTI DEL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE**

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività specifiche di cui all'art. 8 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. La mancata e non giustificata partecipazione alle attività programmate per la prevenzione o per gli interventi d'emergenza comporta il deprezzamento dai registri generali di p.c e; in caso di dolo o colpa grave, anche il deferimento all'Autorità Giudiziaria.

#### **ARTICOLO 8 ATTIVITA' E COMPITI DEL GRUPPO**

Il Gruppo Comunale Volontario di P.C. appena informato che nell'ambito del Comune minacci e/o incomba una situazione di particolare gravità per la pubblica incolumità:

- a) è tenuto a portarsi prontamente alla sede comunale di P.C. o presso altro luogo comunicato e individuato dal Sindaco per ricevere le istruzioni necessarie per l'intervento.
- b) collabora, su disposizione dell'Autorità Comunale o Statale, all'approntamento dei primi interventi coordinati dei soccorsi, portandosi tempestivamente sui luoghi della sciagura, assicurando l'effettiva partecipazione a tutte le operazioni.
- c) collabora alla ricognizione e alla sistemazione degli edifici e di aree sicure da adibire a temporaneo ricovero di persone, animali e cose.
- d) è di supporto al personale sanitario per l'eventuale ospedalizzazione di persone malate o ferite o comunque impossibilitate alla deambulazione e bisognose di cure e assistenza.
- e) collabora alla diffusione delle procedure di allarme predisposte dall'Autorità sindacale, aiuta a diffondere comunicati da diramare alla popolazione rendendola edotta del particolare evento, soprattutto nei casi d'evacuazione del territorio o di una sua parte.
- f) provvede su disposizione dell'autorità comunale di Protezione Civile, al prelievo di attrezzi, macchine, strumenti e materiali vari esistenti in loco.
- g) su disposizione dell'Autorità Comunale, collabora alla distribuzione, razionalmente e imparzialmente, di viveri, acqua potabile, medicinali, vestiari, materiale da campo ed altro provenienti dalla pubblica solidarietà, salvaguardando in primo luogo la salute degli anziani e dei disabili.

Collabora con l'Autorità Comunale alla programmazione delle attività volte alla prevenzione e prevenzione delle ipotesi di rischio, al soccorso della popolazione sinistrata ed ogni altra attività necessaria a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art.1.

#### **ARTICOLO 9 CANCELLAZIONE**

In qualsiasi momento il Volontario di P.C. può chiedere la cancellazione dal Gruppo. In tal caso restituirà tesserino ed eventuale equipaggiamento al Responsabile del Settore di provenienza facendosene rilasciare ricevuta. Sarà deferito all'Autorità Giudiziaria chi non restituisca, entro 10 giorni dalla richiesta di cancellazione dal Gruppo, il tesserino, l'equipaggiamento e qualsivoglia altro materiale consegnatoli a suo tempo.

#### **ARTICOLO 10 COMPETENZE DEL SINDACO.**

Il Sindaco e/o Suo Delegato è il Responsabile del Gruppo volontario di P.C, nomina il Coordinatore del Gruppo e presiede il Comitato di Protezione Civile, cura l'addestramento dei Volontari del Gruppo di P.C. tramite i Tecnici del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato ed altri corpi o Organizzazioni militari o paramilitari individuati dal Prefetto o dal piano comunale, provinciale o nazionale della P.C.

Il Sindaco ha facoltà di delegare un Assessore alla Protezione Civile e/o un Funzionario Comunale per l'esercizio delle attività espressamente delegabili .

#### **ARTICOLO 11 DELLA SEDE**

La sede del Gruppo della P.C. è individuata dall'Amministrazione presso idonei locali del territorio comunale. La sede operativa dovrà essere ubicata in località possibilmente a basso rischio calamitoso e costruita secondo criteri antisismici. Essa dovrà essere adeguata, arredata e munita di collegamento telefonico e di apparecchiature radio in vhf e apparecchi cb. Le pareti saranno arredate di carte topografiche, cartografiche e geografiche con particolare riferimento alla toponomastica e alla distribuzione dei servizi strutturali e infrastrutturali del territorio.

Presso la sede è istituito un protocollo degli interventi e delle attività aggiornato da un Responsabile e vidimato da un Funzionario Comunale appositamente incaricato alla Protezione Civile da parte del Sindaco. Il Personale volontario è tenuto a firmare su apposito registro la presenza in servizio di volontariato secondo i turni predisposti dal Responsabile.

I servizi esterni resi in attività di collaborazione per pubbliche manifestazioni dovranno essere richiesti ed autorizzati; tali attività dovranno essere riscontrate sul registro dei servizi e delle attività.

#### **ARTICOLO 12 IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

E' istituito un Comitato Comunale di P.C. composto da membri con particolari doti direttive e tecniche e particolari conoscenze del territorio comunale. Il Consiglio Comunale, nomina i membri del Comitato e il suo Coordinatore.

L'incarico sarà assegnato, secondo criterio di volontarietà e piena disponibilità e dovrà essere accettato con formale atto d'impegno morale unilaterale dalla persona incaricata.

Sono membri di diritto del Comitato P.C.:

- a) Sindaco o suo delegato.
- b) Segretario comunale o suo delegato;
- c) Il Capo dell'ufficio tecnico del Comune;
- d) Il Comandante dei VV.UU. del Comune;
- e) Un medico e un paramedico designato dal Direttore dell'ASL;
- f) Il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontario di protezione civile designato dal Sindaco e/o suo incaricato;
- g) *Due Consiglieri per la Maggioranza ed uno per la Minoranza.*

Sono membri di nomina consiliare n. 05 liberi Professionisti esperti in materia di protezione civile.

Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati. La mancata partecipazione non motivata a due sedute consecutive del Comitato in convocazione ordinaria è motivo di decadenza dalla carica come, anche, il mancato pronto intervento e l'omessa partecipazione alle attività di soccorso. I membri del Comitato di P.C. sono altresì sottoposti ai vincoli degli articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 13 FUNZIONE E COMPETENZE DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE**

Il Comitato di P.C. è convocato e presieduto dal Sindaco e/o suo Delegato in caso di stato di calamità e/o d'emergenza. E' convocato dal Sindaco e presieduta da lui o da un suo delegato nelle attività di programmazione, informazione e simulazione d'eventi disastrosi.

Il Presidente convoca il Comitato almeno due volte l'anno in via ordinaria e ogni qualvolta lo ritenga necessario o sia richiesto, anche verbalmente da un terzo dei suoi membri.

In caso d'urgenza ed in vigenza di calamità, il Comitato è convocato ad horas e deve considerarsi in seduta permanente.

Compete al Comitato ogni adempimento volto a dare esecuzione al presente Regolamento, ai Programmi ed al Piano Comunale di protezione civile.

Verifica almeno due volte l'anno, la validità del Piano di P.C., l'efficienza delle attrezzature e delle strutture disponibili per il servizio.

Collabora alla formulazione del Piano di P.C. e ne propone eventuali modifiche, emendamenti o aggiornamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Collabora nell'individuazione d'aree, edifici, risorse e mezzi che in qualche modo rientrino nelle esigenze del Piano.

Organizza simulazioni d'eventi calamitosi e conseguenti interventi delle squadre dei Volontari del Gruppo di P.C.-

Concorre, attraverso opuscoli didattico - informativi presso le Scuole e gli altri Enti presenti nel territorio, alla preparazione degli utenti, all'individuazione e alla ricerca del rischio cui far seguire esercitazioni che insegnino agli stessi il modo di eventualmente evitarlo e quindi l'apprendimento di norme di comportamento in caso piccole e grandi calamità.

Organizza interventi nelle Scuole d'ogni ordine e grado per far conoscere e pubblicizzare il presente Regolamento, addestrando gli alunni all'attivazione di comportamenti in ordine alle diverse situazioni d'emergenza.

In caso di calamità il Comitato si trasferisce presso la sede del Gruppo di Protezione Civile, presso la casa Comunale, o qualsiasi altra sede che il Presidente ritenga opportuno segnalare, per coordinare gli interventi e impartire disposizioni per la soluzione dell'evento calamitoso venutosi a verificare.

#### **ARTICOLO 14 BENEFICI DEI VOLONTARI**

Ai volontari attivati dal Prefetto o dal Dipartimento della Protezione Civile sono garantiti i seguenti benefici, ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 613/94:

- a) mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- c) copertura assicurativa (da parte del Coordinamento della P.C.);
- d) rimborso spese ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 613/94.
- e) attestazione di servizio di volontariato reso per conto della Pubblica Amministrazione valevole per ogni effetto di legge .

#### **ARTICOLO 15 BENEFICI DEI VOLONTARI**

Ai Volontari iscritti al Gruppo Comunale di protezione Civile effettivamente ed efficacemente impegnati negli interventi previsti dall'art.2.lettera a) della Legge n°225 del 24/02/92, debitamente autorizzati dal Sindaco, come previsto dall'art. 15 della medesima legge, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- a) copertura assicurativa, erogata dal Comune, *personale e per responsabilità civile verso terzi*;
- b) rimborso spese relativo al carburante per l'uso dei mezzi propri di trasporto, se autorizzato, nonché al rimborso forfetario delle spese sostenute per il vitto.
- c) ai Volontari impiegati in attività di emergenza vengono riconosciuti tutti i diritti previsti dall'art. 10 del D.P.R. 06/03/1994.
- d) attestato di servizio prestato per conto della Protezione Civile Comunale.

e) ai Volontari impegnati, su autorizzazione del Sindaco e/o Assessore delegato, in servizi di assistenza per pubbliche manifestazioni di esclusivo interesse comunale compete il rimborso spese per carburanti, vitto e quant'altro autorizzabile dal Responsabile secondo precise esigenze e/o capacità di budget; tale rimborso è corredato della attestazione di avvenuto servizio e/o di attestazione delle attività effettivamente rese.

Al fine di calcolare il rimborso spese saranno considerate esclusivamente le attività prestate per non meno di tre ore. Le attestazioni vengono rese dal:

- 1) Responsabile della Polizia Municipale [e/o suo delegato] se trattasi di manifestazioni locali, controfirmate dal Sindaco o Assessore Delegato,
- 2) da altro Responsabile di Polizia e/o dal Sindaco, nei casi di attività rese su richiesta di altri Organi e/o Uffici di Polizia al Sindaco sempre per scopi di pubblico interesse e/o per pubblica necessità anche se connesse alle necessità e/o esigenze di altro Comune.

Alla disciplina dei rimborsi e/o delle assegnazioni del budget di spesa delle attività di Protezione Civile si provvederà con apposita Ordinanza di regolamentazione Sindacale oppure con provvedimento annuale predisposto dalla Giunta Municipale. Nel predetto deliberato saranno individuate le somme a disposizione iscritte e/o da iscriversi in bilancio e gli Uffici preposti alla gestione e controllo.

#### **ARTICOLO 16 IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

Il Piano Comunale di P.C., redatto in base alle caratteristiche ed esigenze del territorio dal Comitato di Protezione Civile, è lo strumento documentale che evidenzia la complessa organizzazione di protezione civile che occorre attivare per tempo onde poter assicurare tutte quelle attività che, partendo dalla completa conoscenza del territorio e dall'analisi dei rischi ad esso connessi, consentono di fissare le procedure di allerta e la reperibilità del personale, di indicare i mezzi e le risorse comunali, di costituire squadre di soccorso e d'intervento per il ripristino dei servizi essenziali.

Al verificarsi dell'emergenza il Sindaco, per assicurare una maggiore efficienza degli interventi sul territorio, si avvale del supporto del Gruppo Volontario di Protezione Civile e di altri Gruppi o organizzazioni esistenti sul territorio.

#### **ARTICOLO 17 SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE E IMPEGNI DI BILANCIO COMUNALE**

Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni per la Protezione Civile, il Comune si avvarrà di contributi previsti dalle leggi. Ogni anno, nel proprio bilancio, l'Amministrazione stanzierà un'adeguata somma, per far fronte alle spese previste dal presente Regolamento e dal Piano Comunale di Protezione Civile.

### **PARTE SECONDA SERVIZI DI DIFESA AMBIENTALE**

#### **ARTICOLO 18 ISTITUZIONE DEI SERVIZI DI DIFESA AMBIENTALE**

Il Comune di San Marcellino istituisce e coordina il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale, con compiti di controllo per il deposito, la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

#### **ARTICOLO 19 VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO**

Il Servizio di Volontariato Comunale di Difesa Ambientale per il controllo del deposito, della gestione, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti costituisce servizio volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.

L'organizzazione dello stesso è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria Comunità e ne cura gli interessi.

L'Ente potrà deliberare con separato atto di riconoscere eventuali rimborsi spese per il servizio del Personale impegnato nelle attività di volontariato.

#### **ARTICOLO 20 FIGURE COSTITUENTI IL RAPPORTO DI VOLONTARIATO**

Ferma restando la competenza degli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento, la vigilanza di cui all'art.18 è affidata, altresì, ad Osservatori ambientali, Volontari ed Agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

Con decreto monocratico il Sindaco può abilitare l'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali ad altro personale dipendente del Comune per specifiche materie nei casi e con i limiti previsti dalla legge.

I soggetti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

#### **ARTICOLO 21 DEFINIZIONE DI OSSERVATORE AMBIENTALE COMUNALE**

Si definisce, ai sensi del presente Regolamento, "Osservatore Ambientale Comunale" la figura di Volontario che espleta il servizio di vigilanza, controllo e accertamento delle sole infrazioni che comportino l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in violazione dei Regolamenti comunali e ordinanze sindacali relative alla difesa dell'ambiente.

Il servizio di volontariato è prestato esclusivamente nell'ambito del territorio comunale.

#### **ARTICOLO 22 NOMINA DELL' OSSERVATORE AMBIENTALE COMUNALE**

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Osservatori Ambientali Comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei a conclusione del corso di formazione di cui al successivo art.11, specificatamente per l'accertamento delle violazioni di regolamenti e ordinanze comunali.

Tale provvedimento ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.

#### **ARTICOLO 23 INCARICO DI OSSERVATORE AMBIENTALE VOLONTARIO**

L'incarico di Osservatore Ambientale Volontario è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art.5. Nel decreto sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.

L'Osservatore ambientale comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.

All'Osservatore ambientale comunale, viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento contenente le indicazioni relative all'incarico di osservatore ambientale ricoperto.

L'Osservatore ambientale comunale, nell'espletamento del servizio, porta con sé il tesserino di cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta.

L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, salvo eventuali contributi concessi dalla Regione o da altri Enti o di somme elargite a titolo di rimborso spese a carico del Comune.

#### **ARTICOLO 24 ATTIVITA' E FUNZIONI DELL' OSSERVATORE AMBIENTALE**

Gli Osservatori ambientali esplicano le attività che si estrinsecano sinteticamente:

- nel presidio e controllo dello stato di igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
- nel controllo dei "rilasci" di rifiuti nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta ed al di fuori degli stessi, intervenendo nei confronti dei soggetti che non rispettino le prescrizioni regolamentari;
- nel controllo delle modalità di svolgimento del servizio in generale, segnalando ai settori operativi situazioni di degrado e/o pericolo, nonché particolari concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari;
- nel presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali.

Gli osservatori ambientali agiranno nella qualità di pubblici ufficiali con poteri di accertamento delle violazioni amministrative.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione del modello del verbale di accertamento della violazione che verrà utilizzato dagli operatori nello svolgimento delle funzioni citate.

#### **ARTICOLO 25 DOVERI DELL' OSSERVATORE AMBIENTALE**

L'Osservatore ambientale comunale nell'espletamento delle funzioni deve:

- assicurare il servizio, come stabilito dal Comune, tramite il coordinatore;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal coordinatore;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- compilare il rapporto di servizio ed i verbali che devono essere trasmessi entro 48 ore al Comune;
- portare durante il servizio il distintivo e qualificarsi previa esibizione dei tesserini di riconoscimento rilasciati dal Sindaco;
- usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione.

E' fatto assoluto divieto all' osservatore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

#### **ARTICOLO 26 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO**

Gli organi istituzionali preposti (Polizia Municipale, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all' Osservatore ambientale comunale; di tale segnalazione si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

Il Sindaco, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente, dispone la sospensione o la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

#### **ARTICOLO 27 COMPITI DELL' OSSERVATORE AMBIENTALE**

L'Osservatore ambientale comunale in sede di contestazione di leggi o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, comunicando gli atti entro 24 ore al coordinatore.

Trovano applicazione tutte le vigenti norme in materia di depenalizzazione previste dalla Legge n°689/81 e s.m.i.-.

#### **ARTICOLO 28 CORSO FORMATIVO ASPIRANTE OSSERVATORE AMBIENTALE**

Il Comune organizza un corso di formazione di base per tutti gli aspiranti Osservatori ambientali comunali. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.

Il corso di formazione, della durata di 60 ore, sarà tenuto dai Responsabili del Servizio Ambiente e/o dalla Polizia Municipale ovvero da altri esperti individuati dal Sindaco.

#### **ARTICOLO 29 PROCEDURA AMMINISTRATIVA**

Per le violazioni amministrative trova applicazione la normativa prevista dalla Legge 24. 11.1981 n. 689, dai Regolamenti e dalle Ordinanze Comunali.

#### **ARTICOLO 30 COMPITI DEL COMUNE**

Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e con quelli eventualmente assegnati dalla Regione, al corretto funzionamento del servizio ed in particolare:

- provvedere all'assicurazione contro infortuni degli osservatori ambientali comunali;
- nomina il coordinatore che predispone programmi di lavoro, eventualmente anche con la redazione di ordini di servizio e di turno, indicando la zona di competenza, le modalità e la durata del servizio;
- riceve i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni curandone il relativo iter procedurale previsto dalla legge.

### **PARTE TERZA VIGILANZA URBANA E TRAFFICO.**

#### **ARTICOLO 31 ISTITUZIONE**

Nel Comune di San Marcellino è organizzato il Servizio di Operatore di Vigilanza Urbana. Detto Servizio è collocato nella struttura organica del Corpo Polizia Municipale e da questo dipende gerarchicamente, organizzativamente, disciplinarmente, amministrativamente e funzionalmente.

Il Servizio di Operatore di Vigilanza Urbana (O. V. U.) si occupa del controllo e della regolazione e regolamentazione del traffico stradale, della viabilità, del controllo, prevenzione e della repressione delle violazioni alle ordinanze e regolamenti locali, della vigilanza di quartiere in interazione anche con gli Uffici Comunali, del decoro cittadino, della segnalazione di ogni disservizio e delle relative richieste di intervento.

Detto Servizio si occupa altresì di quanto altro demandatogli dall'Amministrazione Comunale e dal Comandante del Corpo, attraverso atti dispositivi (notificazioni, accertamenti, verifiche, ecc.).

#### **ARTICOLO 32 PERSONALE**

Il personale inquadrato nel servizio "O. V. U. ", riveste le seguenti qualità:

- Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art.357 del C.P. ;
- Addetto alla sosta di cui all'art.17 comma 132 della Legge 15/05/1997 n.127 ;
- Organo di controllo di cui all'art.13 della Legge 24/11/1981 n. 689.

Il suddetto personale deve, ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale, fare rapporto senza ritardo ad un Ufficiale di P.G. del Comando Polizia Municipale , di ogni reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del servizio cui è destinato.

Il suddetto personale deve altresì redigere verbale di constatazione di ogni altra violazione della quale abbia avuto notizia e che non può contestare direttamente, trasmettendolo senza ritardo al Comando Polizia Municipale.

Al suddetto personale potrà, in base alle normative vigenti, essere anche attribuita la qualità di cui all'art. 12 comma 3 del Decreto Legislativo n°285/1992.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 331-c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

332-c.p.p. Contenuto della denuncia 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

333-c.p.p. Denuncia da parte di privati 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.

Art. 357. c.p. Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358.c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 13 – legge 24.11.81.n.689

Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 14 legge 24.11.81.n.689

Contestazione e notificazione

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

### ARTICOLO 33 QUALITÀ DEL PERSONALE

Il personale inquadrato nel Servizio O. V. U. è reclutato tra i dipendenti dell'Ente, assunti a tempo indeterminato ovvero determinato, inquadrati nella categoria economica "B". Il personale in parola, che singolarmente assume il nominativo identificativo di "Operatore di Vigilanza", può altresì essere reclutato con forme di convenzione, contrattuali, ovvero con altri istituti e forme consentite dalle normative vigenti.

Il suddetto personale, prima dell'immissione in servizio, deve frequentare un corso di qualificazione organizzato dal Comando Polizia Municipale.

331-c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

332-c.p.p. Contenuto della denuncia 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

333-c.p.p. Denuncia da parte di privati 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. 3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.

Art. 357. c.p. Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358.c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 13 – legge 24.11.81.n.689

Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 14 legge 24.11.81.n.689

Contestazione e notificazione

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

#### **ARTICOLO 34 COSTITUZIONE E GESTIONE DEL GRUPPO VOLONTARIO**

Con il presente Regolamento è costituito il Gruppo Comunale "VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO" denominato "VAT", a cui possono aderire i Cittadini maggiorenni di ambo i sessi residenti nel Comune di San Marcellino.

Lo scopo del gruppo è di prestare la loro opera di volontariato senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della sicurezza urbana, in attività di salvaguardia dell'incolumità dei Cittadini con particolare priorità e riguardo alla sicurezza della circolazione stradale.

Il Sindaco o suo delegato, coordina il gruppo tramite il Responsabile della Polizia Municipale che ne garantisce l'addestramento, l'organizzazione, l'impiego nei casi di necessità, nonché tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e ne dispone l'attivazione.

#### **ARTICOLO 35 AMMISSIONE AL GRUPPO**

L'ammissione al Gruppo Comunale Volontari del Traffico è subordinata alla presentazione di apposita domanda in carta semplice ed all'accettazione della stessa previa verifica dei seguenti requisiti:

- Titolo di studio della scuola dell'obbligo
- Certificazione di sana robusta costituzione attestata dal medico, dalla quale risulti che il richiedente sia esente da imperfezione fisiche tali da ostacolare il servizio.
- Assenza di precedenti penali.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei Cittadini all'iniziativa.

I Volontari ausiliari del traffico sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità, l'appartenenza al Gruppo Comunale e la qualifica.

#### **ARTICOLO 36 OBIETTIVI E GESTIONE**

L'attività dei V.A.T. (VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO) viene svolta nell'ambito del Territorio Comunale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi :-

- a) tutela degli anziani, dei bambini e dei disabili in situazioni di particolare disagio per esigenze connesse al traffico veicolare o in occasione di provvedimenti restrittivi della circolazione stradale;
- b) salvaguardia della incolumità dei Cittadini in relazione alle dinamiche della circola-

- zione stradale in caso di manifestazioni pubbliche, di lavori in corso, di particolari eventi, sagre, feste paesane, ricorrenze religiose, pubblici spettacoli, processioni e quant'altro potrebbe richiedere l'assistenza ed ausilio del servizio VAT;
- c) comunicazione alla Polizia municipale di pubblici disservizi e/o anomalie causate da privati o da Enti Pubblici o Aziende che possono pregiudicare l'incolumità pubblica o privata ;
  - d) attività di soccorso in caso di pubbliche calamità, nonché in occasione di pubblici e/o privati infortuni o di incidenti stradali ;
  - e) comunicazione alla Polizia Municipale di eventi, fatti o situazioni che possono creare pericolo e/o danni in materia ecologica ambientale, non escluse le segnalazioni in materia di scarichi, discariche, abbandono e quant'altro pertinente alla salvaguardia ambientale e/o in materia di inquinamento;
  - f) comunicazione alla Polizia Municipale di possibili atti posti in essere dai privati, Enti, Aziende e/o Uffici in materia di violazioni al Regolamento di Polizia Urbana;

#### **ARTICOLO 37 ADDESTRAMENTO**

I V.A.T. del gruppo Comunale, prima di essere impiegati nelle attività di volontariato di cui al presente schema, debbono superare un corso di addestramento professionale organizzato dalla Polizia Municipale con le modalità previste dalle norme vigenti del Codice della Strada e che saranno individuate con apposita determina del Dirigente e/o Comandante della Polizia Municipale. Nel predetto atto saranno inserite anche altre nozioni di materie diverse ma di interesse del servizio stesso

L'attività addestrativa viene garantita mediante frequenti conferenze di servizio e corsi di aggiornamento professionale

#### **ARTICOLO 38 VESTIARIO**

Gli appartenenti al Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari del traffico, durante il loro impiego operativo, indossano il seguente vestiario, fornito dall'Amministrazione Comunale, come segno di riconoscimento e di uniformità:

##### Invernale:

- berretto in panno pesante di colore blu, con stemma del Comune;
- pullover girocollo di colore blu;
- giacca a vento di colore blu con il logo "volontari Ausiliari del Traffico";
- scarponcino di colore nero;
- fischietto con catenella;
- paletta con impugnatura e scritta "Volontari Ausiliari del Traffico" Comune di San Marcellino nella corona centrale;
- materiale di cancelleria minuta (blocco notes, penna nera )

##### Estiva

- casacchina smanicata con la scritta "Comune di San Marcellino-Servizio Ausiliari Volontari del Traffico "
- giubbino con cappuccio estivo di colore blu con strisce bianche rifrangenti e con sovrastampa "il modello è di tipo impermeabile;
- scarpa bassa di colore nero;
- manicotti rifrangenti;
- paletta con la scritta di cui sopra;
- fischietto e catenina;
- materiale di cancelleria minuto (blocco notes, penna nera)

#### **ARTICOLO 39 BENEFICI**

Ai Volontari Ausiliari del traffico del Gruppo Comunale viene garantito il rimborso

spese sostenute durante l'attività operativa o le esercitazioni per:

- spese di ristoro (panini, bibite e caffè);
- spese di benzina del proprio mezzo, compresa usura, etc...
- spese di pulizia e manutenzione vestiario;

Le spese suddette potranno essere quantificate in maniera forfettaria con separato atto di Giunta Municipale ; I VAT saranno impiegati fuori dalle ore entro le quali ciascuno svolge la propria attività lavorativa, sia impiegatizia che autonoma

Solo nei casi di impiego dei Volontari Ausiliari del Traffico del Gruppo Comunale in occasione di interventi di protezione Civile autorizzati dalla Prefettura verranno garantiti i benefici previsti dall'art.10 del D.P.R. N.613 del 21.09.94.

I componenti del Gruppo Comunale dei Volontari Ausiliari del traffico durante l'impiego nei compiti di cui al presente Regolamento saranno coperti di assicurazione secondo le modalità previste dalla Legge .

#### **ARTICOLO 40 COMPORAMENTI**

Gli appartenenti al gruppo VAT, durante l'impiego, sono tenuti a partecipare alle attività per raggiungere gli obiettivi descritti nell'art.3 del presente schema con impegno, diligenza, lealtà, mantenendo il segreto d'ufficio, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di Volontari Ausiliari del Traffico alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

#### **ARTICOLO 41 SOSPENSIONE TEMPORANEA O ESPULSIONE DAL GRUPPO**

Il Sindaco, o suo Delegato, tramite il Responsabile dell'Area della Polizia Municipale, è garante del rispetto e della osservanza del presente schema.

L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenente al Gruppo; le inosservanze comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale nonché l'eventuale espulsione nei casi di reiterazione.

#### **ARTICOLO 42 RAPPRESENTANZA LEGALE**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti.

La rappresentanza legale del gruppo Comunale Volontari Ausiliari del Traffico è esercitata dal Sindaco, o suo delegato, tramite il Dirigente Comandante della Polizia Municipale.

#### **Disposizioni finali e transitorie valedoli per tutte le discipline del presente Regolamento**

#### **ARTICOLO 43 RINVIO ALLA LEGGE**

Con il presente Regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili di Area del Comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente Autorità Giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (art. 650 del codice penale) relative alle ordinanze contingibili e urgenti.

Ciascun Regolamento e ciascuna Ordinanza comunale emesso/a successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo

della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

#### **ARTICOLO 44 DEFINIZIONI**

Quando in questo Regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal Sindaco sia quelle emesse dai Responsabili di Area.

#### **ARTICOLO 45 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

Alle violazioni delle norme di regolamenti e ordinanze comunali, per i quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 come introdotto dall'articolo 16 della L.16 gennaio 2003, n.3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 (venticinque) a € 500,00 (cinquecento).

Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo e un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10.

Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'accertatore.

#### **ARTICOLO 46 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della L. 24 novembre 1981 n.689, per tutte le violazioni previste al comma 1 del precedente art.3 di una somma (pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo), nel rispetto dei limiti previsti dai singoli regolamenti, da corrispondersi a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi.

L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del procedimento.

Nel caso di presentazione di scritti difensivi successivamente al pagamento in misura ridotta, l'Autorità competente con apposito provvedimento notificato all'interessato dichiarerà l'improcedibilità per avvenute estinzione del rapporto obbligatorio.

#### **ARTICOLO 47 SOGGETTI ACCERTATORI**

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art.13 della L.24 novembre 1981, n.689.

Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 2 con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di nomina.

Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti comunali e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espres-

samente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della vigente legislazione.

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

#### **ARTICOLO 48 PROCESSO VERBALE D'ACCERTAMENTO**

La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'art.2 della L.24 novembre 1981 n.689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'art.6 della medesima legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o in alternativa i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione
- h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata ovvero il motivo della mancata sottoscrizione.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della L.689/81), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione, qualora il trasgressore rifiuti di sottoscrivere il verbale o di ricevere copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

#### **ARTICOLO 49 RAPPORTO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE**

Fatte salve ipotesi di cui all'articolo 24 della L.24 novembre 1981 n.689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette all'autorità competente:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

#### **ARTICOLO 50 COMPETENZA A EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI ARCHIVIAZIONE**

L'organo competente a irrogare l'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza d'archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali è il Dirigente o in alternativa il Responsabile dell'Ufficio o Servizio, delegato ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali.

Il Dirigente o in alternativa il Responsabile dell'Ufficio o Servizio, delegato ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della L.24 novembre 1981 n.689.

Il Responsabile dell'Area, delegato ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 18 della L.24 novembre 1981 n.689.

In ogni caso non potrà essere identificato, quale autorità competente a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione, il comandante della Polizia Municipale, per salvaguardare la terzietà degli Organi giudicanti da quelli che accertano.

#### **ARTICOLO 51 TERMINI PER L'EMISSIONE DELLE ORDINANZE DI CUI ALLA L.24 NOVEMBRE 1981 N.689.**

L'ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di (6) mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'art.7.

In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 12 mesi decorrenti dalla scadenza del termine previsto per effettuare il pagamento in misura ridotta, qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione devono essere emesse entro (6) mesi dalla data di deposito degli stessi.

Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro tre mesi dalla data di deposito della richiesta.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di (6) mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero nel caso di rinvii o repliche dall'ultima audizione avvenuta; in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori di documenti e pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

#### **ARTICOLO 52 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE ORDINANZE INGIUNZIONI**

In sede d'irrogazione della sanzione l'Autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 8, se ritiene fondato l'accertamento, ordina con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'articolo 11 della L.24 novembre 1981 n.689, la quantificazione della somma in denaro dovuta per la violazione entro i limiti stabiliti ai sensi del comma 1 del precedente art.4.

In attuazione del comma 1 la sanzione sarà determinata avendo riguardo innanzi tutto alla gravità del fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.

L'Autorità può procedere a riduzioni o aumenti della misura individuata nel comma 2, in relazione dell'opera eventualmente svolta dall'interessato per eliminare le conseguenze della violazione e delle sue condizioni patrimoniali.

Le informazioni necessarie per assumere le determinazioni di cui al comma 3, se non risultanti agli atti del procedimento, possono essere desunte dagli scritti difensivi eventualmente presentati dall'interessato ai sensi dell'articolo 18 c.1 della L.24 novembre 1981 n. 689.

Qualora l'interessato abbia fatto richiesta di essere sentito ai sensi dell'art. 18 c.1 della L.24 novembre 1981 n.689, l'Autorità invita l'interessato a rendere dichiarazione in ordine a fatti, stati e qualità personali utili ai fini della determinazione di cui al comma 3.

#### **ARTICOLO 53 PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA**

L'Autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella L.24 novembre 1981 n. 689, questo sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, cioè rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta.

Le richieste deve anche contenere l'indicazione del numero delle rate e l'importo di ciascuna di esse, che non potrà essere inferiore a quanto previsto dall'art.26 della L.24 novembre 1981 n.689.

Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o di diniego dello stesso.

L'interessato che ha richiesto il pagamento in misura rateale della sanzione si intende in condizioni disagiate quando il suo valore ISEE è inferiore a € 5.000,00.

Fermo restando quanto previsto dall'art.26 della L.24 novembre 1981 n.689, l'importo di ciascuna rata non potrà superare il 20% dell'ammontare del suo valore ISEE, salvo maggior ammontare richiesto dall'interessato ai sensi del comma 2.

#### **ARTICOLO 54 SPESE**

Le spese di procedura, comprese quelle di notificazione degli atti sono a carico dei responsabili delle violazioni contestate.

#### **ARTICOLO 55 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE**

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della L.24 novembre 1981 n. 689.

#### **ARTICOLO 56 DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE**

Il Comune sta in giudizio a mezzo di Funzionari appositamente delegati.

L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l'Ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.

In casi di particolare complessità può essere conferito l'incarico ad un Avvocato.

#### **ARTICOLO 57 ESECUZIONE DELLE SANZIONI**

Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza ingiunzione, l'Autorità competente inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.

In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute come disposto ai sensi dell'articolo 27 della L.24 novembre 1981 n.689.

#### **ARTICOLO 58 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Il presente Regolamento consta di n.58 articoli, che saranno portati a conoscenza della Popolazione con avviso pubblico e andranno a far parte della raccolta ufficiale dei regolamenti comunali.

Con il presente regolamento si integrano e modificano precedenti atti di istituzione e/o regolamentazione.

La precedente delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 08.07.2008 in materia di protezione civile si intende modificata ed integrata dal presente atto.

Nelle eventuali ipotesi di discordanze, dovranno prevalere le norme di cui al presente regolamento.

\*\*\*\*\*

Per copia conforme  
li,04.06.2012

**Il Segretario Generale**  
(Dott. Federico Gargiulo)



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**attesta che**

✓ la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune di San Marcellino in data 06/06/2012 con il n° e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

li.

**Il Segretario Generale**  
(Dott. Federico Gargiulo)



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/06/2012 ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.n°267/2000 perché:

- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134<sub>4</sub> del D.Lgs.n°267/2000;
- essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente ininterrottamente per 15 gg. consecutivi senza che siano pervenuti ricorsi od opposizioni

**Il Segretario Generale**  
(Dott. Federico Gargiulo)

